



RAPISARDI ipnews

No 3 - JULY 2015

IN QUESTO NUMERO

1. Anteriorità della Tesi Universitaria, la distruzione della novità.
2. Facebook, riconosciuto il diritto d'autore sulle foto pubblicate
3. Le società titolari di brevetti e marchi superano la concorrenza
4. Alla ricerca del giusto equilibrio fra "libertà di panorama" e diritto d'autore

IN THIS ISSUE

1. Priority of the University Thesis and novelty destruction
2. Facebook: copyright on published photos recognised
3. Companies owning patents and trademarks outperform competitors
4. Striking the right balance between "freedom of panorama" and copyright

ANTERIORITÀ DELLA TESI UNIVERSITARIA, LA DISTRUZIONE DELLA NOVITÀ.

La validità di un brevetto italiano è soggetta a quattro requisiti: l'industrialità, la novità, l'originalità e la liceità. L'art 46 c.p.i enuncia: "*una invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica*", nello stesso articolo segue la definizione dello stato della tecnica come: "*ciò che è reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una trascrizione scritta od orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo*".

Sull'interpretazione dell'art 46 e soprattutto sulla definizione di "stato della tecnica" si sono espresse sia giurisprudenza che dottrina. In Italia si è sempre interpretato nell'eccezione più severa e quindi maggiormente limitativa tale requisito, rendendo distruttiva di novità qualunque anteriorità, orale o cartacea, anche se non effettivamente diffuse.

Il valore anteriorizzante di una invenzione sviluppata nella stesura di una Tesi Universitaria Magistrale, di Master o di Dottorato, ha sempre rappresentato oggetto di interessante dibattito. Questo tipo di divulgazione, definita come *conoscenza nascosta* (hidden knowledge) ha trovato in alcuni autori (vedi FRANZOSI - Riv. Dir. Ind. 2001 I, p.72) la propria consacrazione come invenzione distruttiva della novità e come tale, invalidante di una domanda di brevetto depositata in data successiva alla discussione della Tesi. L'autore riconosce inoltre il valore invalidante della *conoscenza attribuita* (all'esperto del settore) anche se

PRIORITY OF THE UNIVERSITY THESIS AND NOVELTY DESTRUCTION

The validity of an Italian patent is subject to four requirements: susceptibility to industrial application, novelty, involvement of an inventive step and lawfulness. Article 46 of the Industrial Property Code states: "*An invention shall be considered novel if it is not anticipated by the prior art*." The same article goes on to define prior art as "*all that has been made available to the public in the territory of the Country or abroad prior to the date of filing of the patent application, through a written or verbal description, utilization or any other means*."

The interpretation of Article 46 and in particular the definition of "prior art" have been dealt with in the past in both case law and legal doctrine. In Italy this requirement has always been given a very strict and therefore also restrictive interpretation, meaning that any form of priority in either oral or written form destroys novelty, even where such priority has not actually been disseminated.

The priority of inventions developed as part of a university thesis for primary and master's degrees and doctorates has always provoked lively debate. This type of disclosure, defined as *hidden knowledge*, has been interpreted by some authors (cf. FRANZOSI - Riv. Dir. Ind. 2001 I, p.72) as an invention that would destroy novelty and as such invalidate patent applications filed subsequently to the *viva voce* examination for the thesis. The author also acknowledges the invalidating effect of

questa sia di reperibilità estremamente difficile, portando ad esempio proprio una tesi di Laurea in una Università benché lontana, poco conosciuta e non famosa per la materia oggetto dell'invenzione.

Questa interpretazione dottrinale ha goduto di un forte seguito anche nella giurisprudenza nazionale che più volte, (per tutte trib. Bologna n.r.g. 8552/2012) ha definito come pacifico il riferimento alle tesi di laurea nell'elencazione delle anteriorità documentali.

Contrariamente alla giurisprudenza ed al diritto italiano, l'Ufficio Europeo Brevetti ha messo in discussione la natura invalidante una Tesi Universitaria in quanto tale, richiedendo invece una verifica delle modalità che hanno caratterizzato la "disclosure" delle informazioni e quindi una verifica delle modalità di esposizione della Tesi in sede di discussione.

Nella motivazione della decisione del 25 ottobre 2010 del caso n1057/09, la Corte d'Appello dell'Ufficio Europeo Brevetti ha ritenuto non invalidate una Tesi Universitaria, per quanto questa fosse nuova, poiché non ha riscontrato oltre ogni ragionevole dubbio che, durante il colloquio di discussione della Tesi in sede di Laurea, l'invenzione oggetto della Tesi fosse stata esplicitamente svelata dal laureando.

Con questa decisione, la Corte d'Appello dell'Ufficio Europeo Brevetti, ha interpretato l'articolo 54 comma 2 della Convenzione sul Brevetto Europeo prescindendo da qualsivoglia presunzione sulla natura delle *conoscenze nascoste*, entrando così nel merito delle modalità che hanno caratterizzato l'esposizione della Tesi Universitaria che, nel caso specifico, si è svolta appositamente nel rispetto del segreto di tutte quelle informazioni che se divulgate avrebbero certamente comportato una perdita di novità del successivo brevetto.

La decisione di cui sopra, benché inerente al Brevetto Europeo, si sposa con il principio italiano secondo il quale: "non si abbia perdita di novità quando l'invenzione viene comunicata a terzi sotto vincolo di segreto" (VANZETTI, DI CATALDO - Manuale di diritto Industriale ed. 2012 §23). Offrendo così, a seguito di una oculata scelta degli argomenti da esporre, ai ricercatori che sviluppano un'invenzione nella stesura della propria Tesi di Laurea uno strumento per mantenere segreta l'invenzione e poterla sfruttare economicamente anche in un tempo successivo alla sua esposizione.

Giacomo Garbagnati
Junior attorney

the *constructive knowledge* (of a person skilled in the art), even where it is very difficult to access such knowledge, indeed providing the example of a graduation thesis in a distant and little-known University with no reputation for specialisation in the subject matter of the invention.

This doctrinal approach has been widely adopted, not least in Italian case law, which has on several occasions, (see Court of Bologna Reg. No 8552/2012) allowed graduation theses to be listed among prior art documents.

The European Patent Office, however, unlike Italian law and legal precedent, has questioned the invalidating capacity of university theses per se, requiring verification of the manner in which disclosure of information took place and therefore also of the manner in which the thesis was expounded when discussed.

In the reasons for the decision handed down on 25 October 2010 in case No 1057/09, the Boards of Appeal of the European Patent Office stated that a specific university thesis did not have an invalidating effect, regardless of whether it was novel, since the Board was not convinced beyond any reasonable doubt that the invention that was the subject matter of the thesis was clearly and unambiguously disclosed by the candidate during the oral presentation for the thesis.

In its decision, the Boards of Appeal of the European Patent Office interpreted Article 54 (2) of the European Patent Convention without entering into the question of the nature of *hidden knowledge*, instead concentrating on the manner in which the university thesis was presented: in this specific case a secrecy undertaking covered the subject matter, which if disclosed would certainly have destroyed the novelty of the subsequent patent.

This decision, albeit involving a European Patent, is in line with the Italian principle that states: "there is no loss of novelty when the invention is communicated to third parties bound by a nondisclosure undertaking" (VANZETTI, DI CATALDO - *Manuale di diritto Industriale*, Ed. 2012 §23). This offers researchers developing an invention while drafting their graduation thesis, following careful selection of information to be presented, an instrument for maintaining the secrecy of the invention and allowing its economic exploitation even following this type of disclosure.

Giacomo Garbagnati
Junior attorney

FACEBOOK, RICONOSCIUTO IL DIRITTO D'AUTORE SULLE FOTO PUBBLICATE

La tutela del diritto d'autore concerne i diritti morali e patrimoniali ovvero i diritti di utilizzazione economica dell'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alla fotografia, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

I diritti di utilizzazione economica - che possono essere acquistati, alienati e trasmessi - attribuiscono il diritto di riprodurre e distribuire alcune categorie di opere esclusivamente al loro autore nelle varie forme di comunicazione che comprende la messa a disposizione del pubblico dei prodotti elaborati anche tramite la rete Internet.

Per quanto riguarda in particolare le fotografie, in via generale ogni fotografia è coperta - o almeno può essere coperta - dai diritti d'autore che spettano a chi l'ha scattata. Inoltre nel caso in cui una fotografia raffiguri una persona, entra in gioco anche la disciplina sulla privacy poiché la stessa quando è chiara o in presenza di altri elementi che consentono l'identificazione del soggetto interessato, costituisce dato personale che non può essere esposto, riprodotto e diffuso senza il consenso di quest'ultimo.

Nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale su Internet, vengono spesso in rilievo i profili relativi alla condivisione e/o la diffusione senza autorizzazione, sui social network di materiale caricato dall'utente tramite l'inserimento di una foto, un video o un articolo con l'impostazione "pubblica".

In molti ritenevano, fino ad oggi, di poter liberamente utilizzare sul proprio sito web una foto pubblicata su Facebook con la dicitura "pubblica". Tuttavia, con la recente sentenza n. 12076/2015 il Tribunale di Roma ha affermato che *"la possibilità di utilizzo delle informazioni pubblicate con impostazione "Pubblica" sul social network non costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina Facebook"*.

Nella sentenza viene infatti chiarito che la pubblicazione delle foto sui social network non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici in quanto la libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l'impostazione "pubblica" non riguarda i contenuti coperti da diritti di proprietà

FACEBOOK: COPYRIGHT ON PUBLISHED PHOTOS RECOGNISED

Protection of copyright involves proprietary and moral rights, in other words, rights of economic exploitation by the author over original creative works in the spheres of science, literature, music, photography, visual arts, architecture, theatre, cinema, irrespective of the form or mode of expression.

Such rights of economic exploitation may be acquired, disposed of or transferred, with the right to reproduce and distribute certain categories of work attributed exclusively to their authors, who may use various forms of communication to make their products available to the public, including the Internet.

As regards photographs, these are generally covered - at least potentially - by copyright belonging to the photographer. Furthermore, when the subject of the photo is a person, privacy rules also come into play, since if the person involved is clearly recognisable or can be identified through other elements in the image, the photo is considered personal data that cannot be exhibited, reproduced, and disseminated without the consent of the data subject.

An issue that is often raised in the context of the protection of intellectual property on the Internet is sharing and/or dissemination without prior authorisation on the social networks of material in the form of photos, videos or articles uploaded by users using the "public" setting.

It is still widely believed that any photograph published on Facebook with the "public" setting may be freely used on other websites. However a recent judgement (No 12076/2015) of the Court of Rome stated that *"permission to use content published using the 'public' setting on the social network does not constitute a general licence to use and exploit content covered by intellectual property rights granted to any third party accessing the Facebook page."*

Indeed, the judgement makes it clear that publication of photos on social networks does not imply wholesale signing away of photographic rights, since the freedom to use content published by users using the "public" setting does not apply to content covered by the intellectual property rights of users; here the only rights granted are the non-exclusive and non-transferable rights granted to Facebook. The court examined the licensing terms and conditions of Facebook, which in fact distinguish between "content covered by

intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l'unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook spiega il Tribunale, esaminate le condizioni di licenza di Facebook le quali distinguono, appunto, tra "i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale" (foto e video) definiti "contenuti IP" (coperti da proprietà intellettuale) e i contenuti semplici non coperti da tali diritti.

In altre parole, tramite l'inserimento di una foto su un social network, viene implicitamente concessa alla piattaforma una licenza gratuita all'utilizzo del materiale caricato, con conseguente possibile diffusione; ma per prelevare la foto di un utente servirà, il consenso del titolare al quale deve essere riconosciuta la paternità dell'opera nonché un equo compenso per lo sfruttamento della stessa.

Infine, preme sottolineare che quanto sopra rilevato vale anche in relazione alle foto c.d. "semplici", - non qualificabili, quindi, come foto "artistiche" protette di per sé come opere dell'ingegno - dal momento che sussistono indicazioni univoche per cui le stesse sono chiaramente riconoscibili come appartenenti a qualcuno (fotografo o utente che sia).

Melis Bostancioglu
Attorney at Law

LE SOCIETÀ TITOLARI DI BREVETTI E MARCHI SUPERANO LA CONCORRENZA

L'UAMI, ente comunitario che gestisce la registrazione dei brevetti, marchi, disegni e modelli nella Comunità europea, ha recentemente pubblicato uno studio che ha evidenziato come "le società titolari di diritti di proprietà intellettuale superano la concorrenza in termini di prestazioni economiche".

La relazione - incentrata sul ruolo dei diritti di proprietà intellettuale a livello di impresa - fa seguito a un precedente studio condotto nel 2013 a livello europeo, in partnership con l'European Patent Office, sul contributo dei settori industriali ad elevato sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale in termini di risultati economici e occupazione nell'Unione Europea.

Lo studio si è basato sui dati pubblici ufficiali di circa 2,3 milioni di aziende europee e ha analizzato imprese che sfruttano diritti derivanti dalla titolarità di brevetti, marchi, disegni e modelli.

I dati sui quali lo studio è basato, sono stati tratti dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

intellectual property rights" (photos and videos) defined as "IP content" (covered by intellectual property) and ordinary content not covered by such rights.

In other words, by uploading a photograph onto the social network, the platform in question is implicitly granted a royalty-free licence to use the uploaded material, which necessarily also involves dissemination; but if any other user wants to use the photograph, they will need the consent of the owner, who must also be recognised as the author of the work and be paid fair remuneration for the use.

Finally it should be noted that the above also applies to so-called "ordinary" photographs - not classifiable as "artistic" and as such protected as creative works - provided that there are obvious indications allowing them to be clearly identified as belonging to someone (either the photographer or user).

Melis Bostancioglu
Attorney at Law

COMPANIES OWNING PATENTS AND TRADEMARKS OUTPERFORM COMPETITORS

The OHIM, the body that manages registration of patents, trademarks and designs in the EU, recently published a study showing that "companies owning IP rights outshine competitors in economic performance."

The report - which focused on the role played by intellectual property rights at company level - comes as a follow-up to an earlier Europe-wide study conducted in 2013 in partnership with the European Patent Office on the *contribution of IPR-intensive industries to economic performance and employment in the European Union*.

The study is based on official public financial data from more than 2.3 million European companies and examined companies owning IPRs in the form of patents, trade marks and designs.

The data on which the study is based were obtained from *the EU Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights*.

Lo studio ha rilevato che “le società titolari di diritti di proprietà intellettuale superano la concorrenza in termini di prestazioni economiche, nonché le imprese titolari di diritti di proprietà intellettuale registrano, in generale, un livello di ricavi per dipendente superiore del 29%, un numero di dipendenti sei volte più elevato e retribuzioni maggiori fino al 20% rispetto alle aziende che non ne sono titolari”.

Lo studio ha evidenziato inoltre che le PMI (meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore a 50 milioni di euro) titolari di diritti di proprietà intellettuale “registrano circa il 32% in più di ricavi per dipendente - una performance economica significativamente elevata, che dimostra l'importanza legata all'uso dei diritti di proprietà intellettuale”.

La studio precisa inoltre che “si è riscontrato che il 40% dell'attività economica complessiva nell'UE (circa 4.700 miliardi di Euro all'anno) è generato dalle industrie ad alta intensità di diritti di proprietà intellettuale e circa il 35% dell'occupazione complessiva dell'UE (77milioni di posti di lavoro) deriva direttamente o indirettamente da industrie con un utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale superiore alla media”.

Questo, a parere dell'UAMI, è un messaggio molto importante per gli imprenditori e per i politici, il quale evidenzia la virtuosa correlazione tra Proprietà Intellettuale e performance economica; benchè la stessa non possa essere interpretata quale nesso di causalità tra la titolarità in diritti di proprietà intellettuale e ricavi più alti per dipendente, esiste ciononostante una indubbia indicazione di una certa relazione tra i due.

António Campinos, presidente UAMI, ha sottolineato che “Le PMI sono il cardine dell'economia dell'UE e il nostro studio mostra che i diritti di PI costituiscono per loro un'importante risorsa economica. Effettuare ricerche su marchi, disegni e modelli ha già consentito a milioni di aziende e singoli individui di avvalersi dei vantaggi economici dello sfruttamento della proprietà intellettuale”.

Purtroppo, conclusione fondamentale dello studio, è stata che ancora una modesta parte di piccole medie imprese in Europa possiede brevetti, marchi, disegni e modelli.

Dallo studio emerge, infatti, che occorre fare ancora di più per promuovere i vantaggi economici della proprietà intellettuale tra le PMI, poiché ne possano trarre maggiori benefici. Scopo dell'UAMI pertanto sarà di aiutare le PMI a esplorare a pieno il potenziale economico dei loro diritti in proprietà intellettuale.

Claudia Strola
Research department

The study reveals that “companies owning intellectual property rights (IPRs) outshine their competitors in economic performance and have, in general, 29% higher revenue per employee, about six times as many employees and pay wages that are up to 20% higher than firms which do not own IPRs.”

Another finding of the study is that small and medium-sized enterprises (firms employing fewer than 250 people and with an annual turnover not exceeding 50 million euro) that own IPRs “have almost 32% higher revenue per employee - a significantly higher economic performance, showing significant relative benefits associated with the ownership of IPRs.”

The study goes on to state that “about 40% of total economic activity in the EU (some €4.7 trillion annually) is generated by IPR-intensive industries, and approximately 35% of all employment in the EU (77 million jobs) stems directly or indirectly from industries that have a higher-than-average use of IP rights.”

According to the OHIM this is a very important message for the business community and policymakers, highlighting the virtuous cycle between IPRs and economic performance. While this should not be interpreted as a causal link between ownership of IPRs and higher revenue per employee, there is certainly an indication of a relationship between the two.

António Campinos, President of the OHIM stresses that “SMEs are the backbone of the EU economy, and our study shows that IP rights are an economic asset for them. With the creation of its free, global, online, trademark and design databases, the OHIM has already made IPR searches available for millions of firms and individuals.”

Unfortunately, one of the key findings of the study is that only a modest share of small and medium-sized enterprises in Europe currently own patents, trademarks and designs.

This study shows that more needs to be done in order to promote the economic advantages of IPR ownership among small and medium-sized enterprises, since they can benefit from it most. The aim of the OHIM is therefore to help SMEs to fully explore the economic potential of IPRs.

Claudia Strola
Research department

ALLA RICERCA DEL GIUSTO EQUILIBRIO FRA “LIBERTÀ DI PANORAMA” E DIRITTO D’AUTORE

L'appassionato rapporto tra il diritto d'autore e la società dell'informazione è nuovamente al centro dell'attenzione del legislatore europeo e dell'opinione pubblica.

Sarà pubblicata entro la fine di quest'anno un'importante proposta legislativa della Commissione europea che tende ad adattare l'attuale disciplina sul copyright alle novità tecnologiche del terzo millennio e che si pone come obiettivo un'ulteriore armonizzazione delle normative degli Stati membri a beneficio sia degli autori che del pubblico.

L'iniziativa della Commissione avrà ad oggetto l'aggiornamento della direttiva 2001/29/CE¹ il quale, pur essendo complesso e all'origine di accesi dibattiti sociali e istituzionali, è nondimeno indispensabile data la rapida e inarrestabile evoluzione dei mezzi di comunicazione digitali durante l'ultimo decennio.

Al fine di influenzare detta iniziativa, i rappresentanti dei cittadini europei hanno recentemente definito la loro posizione in merito adottando un rapporto di iniziativa non vincolante. Con la risoluzione del 9 luglio 2015², il Parlamento Europeo ha riaffermato *“la necessità che gli autori e gli esecutori beneficino di una protezione giuridica delle loro opere creative e artistiche”*, ha preso atto della *“necessità di una remunerazione equa ed adeguata per tutte le categorie di titolari di diritti*, ma ha altresì sottolineato *“l'interesse pubblico alla disseminazione della cultura e della conoscenza”*³. Pertanto, si è aperta una nuova fase della sfida fra la posizione dell'autore e quella dell'utente, fra diritti individuali e interessi collettivi.

In particolare, la “libertà di panorama” - definibile come un'eccezione al diritto d'autore, che consiste nella libertà di riprodurre immagini o video (a fini non commerciali) di edifici e monumenti situati in luogo pubblico senza la previa autorizzazione dell'architetto - ha suscitato il dibattito più vivace, dentro e fuori

1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione; Gazzetta ufficiale n. L 167 del 22/06/2001 pag. 0010 - 0019

2 Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001

3 Punto 25 della risoluzione del 9 luglio 2015.

STRIKING THE RIGHT BALANCE BETWEEN “FREEDOM OF PANORAMA” AND COPYRIGHT

The tumultuous relationship between copyright and the information society is once again the centre of attention of European lawmakers and public opinion.

The European Commission will publish an important legislative proposal before the end of this year, adapting current regulations on copyright in the light of the new technological advances of the third millennium, with the aim of greater harmonisation of the national regulations of the Member States, to the advantage of both authors and the general public.

The Commission's aim is to update Directive 2001/29/EC¹ and despite the complexity of the task and the fierce social and institutional debate it has provoked, the undertaking is nonetheless essential given the rapid and unstoppable evolution of digital communication media over the last decade.

In order to bring the influence of European citizens to bear on this initiative, the European Parliament recently defined its position on the question by adopting a non-binding own initiative report. With its Resolution of 9 July 2015², parliament reaffirmed *“the necessity for authors and performers to be provided with legal protection for their creative and artistic work”*, acknowledging *“the need for fair and appropriate remuneration for all categories of rightholders”*, while also underlining *“the public interest in the dissemination of culture and knowledge.”*³. The tug-of-war between the position of the author and that of the user, between individual rights and collective interests, has therefore entered a new phase.

Specifically, so-called “freedom of panorama”, in other words the copyright exception consisting in the freedom to reproduce images or videos (for non-commercial purposes)

1 Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society; Official Journal No L 167 of 22/06/2001 pp. 0010 - 0019.

2 Resolution of the European Parliament of 9 July 2015 on the implementation of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001.

3 Point 25 of the Resolution of 9 July 2015.

dal Parlamento europeo. Infatti, più di mezzo milione di cittadini europei si è mobilitato affinché essa non venga sacrificata a beneficio del diritto d'autore.

Dato che *"la rivoluzione digitale ha introdotto nuove tecniche e mezzi di comunicazione e reso possibili nuove forme espressive"*⁴ (vedi l'avvento dei media sociali), il problema relativo al godimento di questa libertà si è notevolmente aggravato, intensificando l'opposizione tra gli interessi dell'autore e quelli dell'utente. È da sottolineare che suddetta rivoluzione non conosce limiti territoriali: pertanto, la persistenza di differenze normative tra uno Stato membro e l'altro indebolisce fortemente la certezza del diritto e la tutela effettiva degli interessi dei cittadini europei.

La Commissione sarà tenuta ad affrontare molteplici questioni, tra cui l'individuazione del nuovo punto di equilibrio tra libertà di panorama e diritto d'autore, la necessità di determinare, con una disciplina comune a tutti gli Stati membri, le condizioni di godimento della libertà di panorama e quelle del diritto d'autore - di cui la prima è un'importante limitazione - e la facoltà per i cittadini europei di sfruttare liberamente le fotografie scattate in luogo pubblico prevedendo, al contempo, una soglia minima di tutela che possa soddisfare gli interessi degli autori delle opere.

Se la proposta della Commissione dovesse riprendere i contenuti essenziali presenti nella risoluzione del Parlamento, la libertà di panorama verrebbe maggiormente tutelata a scapito del diritto d'autore, e ciò per tener conto dell'incontenibile evoluzione dei media sociali degli ultimi anni. Ci si potrebbe dunque chiedere, alla luce del fatto che *"il diritto d'autore costituisce il mezzo concreto con cui garantire la remunerazione dei creatori e il finanziamento creativo"*⁵, se questa eventuale disproporzione fra i suddetti estremi non pregiudicherà in maniera eccessiva il diritto di architetti e scultori contemporanei (oltre che degli aventi diritto) e, di conseguenza, la stessa attività creativa e culturale.

È da sottolineare che il Parlamento ha considerato una nuova opzione per tutelare la posizione degli autori di opere site in luogo pubblico: infatti, nell'auspicare una libertà di panorama effettiva in tutti gli Stati membri (introducendola quindi in quegli Stati che non la garantiscono, come l'Italia e la Francia)

of buildings and monuments situated in public places without the prior authorisation of the architect, has provoked the liveliest debate, both inside and outside the walls of the European Parliament. Indeed, more than half a million European citizens have to date taken action to ensure that this right is not sacrificed for the sake of protecting copyright.

Given that *"the digital revolution has brought with it new techniques and means of communication and opened the way to new forms of expression"*⁴ (for example, the emergence of the social media), the issues involved in enjoying this freedom have significantly increased, intensifying the opposition between the interests of authors and users. It should also be pointed out that while this revolution is transnational, the continuing discrepancies between the regulations of the various Member States have the effect of making both copyright and the interests of European citizens harder to defend.

The Commission will have to deal with a whole range of issues, including on the one hand the question of how to strike a balance between freedom of panorama and copyright, and on the other the need to establish a common regulatory framework across all Member States laying down the conditions for both freedom of panorama and copyright - the former constituting a significant limitation of the latter - allowing European citizens to freely use photographs taken in public places while providing a minimum threshold of protection of the interests of the authors of works.

If the Commission's proposal were to include the essential content of the parliamentary resolution, freedom of panorama would receive a greater degree of protection to the detriment of copyright, in order to take account of the huge expansion of social media in recent years. It could in fact be asked, given that *"copyright is the tangible means of ensuring that creators are remunerated and that the creative process is funded"*⁵, whether this might lead to an imbalance in the treatment of these two areas of interest, damaging the rights of contemporary architects and sculptors (and other right holders) and therefore also the creative and cultural activity itself.

It should be noted the European Parliament has considered a new option for protecting the interests of authors whose

4 Considerando H della risoluzione del 9 luglio 2015.

5 Punto 1 della risoluzione del 9 luglio 2015.

4 Recital H of the Resolution of 9 July 2015.

5 Point 1 of the Resolution of 9 July 2015.

ha anche invitato la Commissione a *“salvaguardare efficacemente le opere di dominio pubblico che, per definizione, non sono soggette alla protezione del diritto d'autore”* esortandola a *“chiarire che una volta che un lavoro è di dominio pubblico, qualsiasi digitalizzazione del lavoro che non costituisce un nuovo lavoro di trasformazione resta di dominio pubblico”*. Detto in altri termini, se un'opera è di dominio pubblico, la sua tutela non dovrebbe passare attraverso norme che proteggano interessi “privati” come accade con la tutela del diritto d'autore, ma necessiterebbe di una protezione giuridica autonoma.

Pertanto, la tutela del diritto d'autore o quella di nuovo genere proposta dal Parlamento alla Commissione garantiranno la sussistenza degli interessi degli autori senza limitare - si presume - la libertà dei cittadini europei di pubblicare su internet delle foto raffiguranti edifici o monumenti di dominio pubblico.

Ma considerato che dopo la proposta ufficiale di direttiva della Commissione interverranno gli emendamenti del Consiglio dell'Unione europea e quelli del Parlamento, si può affermare che la ricerca del giusto equilibrio tra libertà di panorama e diritto degli autori sarà lunga e controversa.

Jacopo Perillo

Junior attorney

works are situated in public places: while hoping that freedom of panorama would become enshrined in the laws of all Member States (which will involve introducing it in States such as France and Italy where the right is not currently recognised) parliament also called on the Commission to *“effectively safeguard public domain works, which are by definition not subject to copyright protection”*, urging it to *“clarify that once a work is in the public domain, any digitisation of the work which does not constitute a new, transformative work, stays in the public domain.”* In other words, if a work is in the public domain, its protection should not involve rules protecting “private” interests as with copyright, but rather some form of independent legal protection.

Thus the protection offered by copyright or the new form of protection proposed by parliament to the Commission will guarantee the interests of the authors without limiting - it must be presumed - the freedom of European citizens to publish photos of buildings and monuments in the public domain on the Internet.

Of course since the official proposal for a Directive by the Commission will be subject to amendment by the Council and parliament, in all likelihood a long and difficult path still lies ahead for the search for the right balance between freedom of panorama and copyright.

Jacopo Perillo

Junior attorney